

Prescrizioni

Rinnovo dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti modello "OM TRACK ULISSE" matr. "99C01400T". Società TRASH S.r.l. con sede legale in Roma, Via Licenza n. 9."Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15".

L'impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le seguenti prescrizioni ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

La Società dovrà in particolare:

1. rispettare: i criteri igienici sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. evitare la perdita accidentale dei rifiuti;
3. qualora fossero accertati inconvenienti dovuti a odori sgradevoli, la Società dovrà adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo;
4. affidare a personale tecnico qualificato e aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
5. prevedere annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri;
6. assicurare che, in presenza di piogge, non sia possibile il dilavamento e la dispersione dei materiali;
7. attrezzare con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
8. operare nello svolgimento delle campagne di attività nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
9. prestare per lo svolgimento delle campagne di attività le garanzie finanziarie previste dalla deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, e pagare gli oneri istruttori previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009 n.956;

10. indicare l'attività dell'impianto mobile, collocato presso i cantieri o in aree private dei committenti, che deve effettivamente corrispondere alle caratteristiche di attività temporanea; pertanto nella comunicazione di inizio attività la durata del ciclo lavorativo;
11. assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti; inoltre, deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;
12. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
13. assicurarsi che il materiale ottenuto dal trattamento sia impiegato nell'ambito di costruzioni stradali ed assimilati, e inoltre posseda le caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006, previa effettuazione del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D. M. 05.02.1998;
14. fornire, a richiesta dell'Ente di controllo, i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento;
15. il responsabile tecnico degli impianti deve coincidere con quello risultante dall'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
16. la necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, deve essere valutata in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
17. tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse come previsto dal D. M. 12.07.1990 ;
18. per quanto attiene alle polveri:
 - a. l'impianto deve essere posizionato in modo che risulti il più possibile riparato dai venti;
 - b. in particolari condizioni climatiche, per forte vento, l'attività deve essere interrotta o non avviata;
 - c. lo scarico di materiale frantumato nei cumuli di stoccaggio deve avvenire con modalità e condizioni che determinino il minor sollevamento di polveri;
 - d. il materiale polveroso prodotto nel ciclo di lavorazione, se stoccato all'aperto in cumuli, deve essere protetto con teli ancorati al suolo in modo da evitare le

dispersione eolica; se stoccato in container anche questi se esposti all'aperto devono essere protetti con teli;

- e. l'acqua utilizzata per l'impianto di abbattimento delle polveri non deve contenere sostanze o metalli pericolosi per la salute umana e per l'ambiente e non dovrà presentare inquinamento batteriologico;
19. adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
20. il volume dei rifiuti da trattare, nonché del materiale trattato, non deve superare i limiti stabiliti dalle autorità territorialmente competenti; lo stoccaggio degli stessi deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto dal vento;
21. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere effettuate in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
22. adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per mitigare quelli sull'ambiente;
23. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento, la Società deve notificare alla Provincia, all'ARPA e all'ASL competenti per territorio, eventuali situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Si richiama, in particolare, l'aspetto relativo ai test di cessione stabilito dalla normativa vigente, in relazione ad operazioni di recupero ambientale;
24. assicurare la disponibilità costante nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità che si sviluppino incendi;
25. garantire che in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente al verificarsi di eventi accidentali, sia data informazione entro 48 ore alla Provincia, all'ARPA e all'ASL competenti per territorio;
26. attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene ad eventuali monitoraggi ambientali;
27. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, devono essere effettuate verifiche preliminari, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;

28. prendere atto che i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili per le Autorità di controllo;
29. nell'esercizio dell'impianto rispettare il disposto del DPR 24 luglio 1996, n. 459 recante "regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
30. per quanto attiene alla componente rumore:
 - a. l'impianto può essere utilizzato solo in orario diurno e la sua emissione sonora, misurata nelle più gravose condizioni di esercizio, a un metro di distanza, non deve superare i 105 dB;
 - b. il proponente deve esaminare la possibilità di intervenire sulla macchina con adeguati sistemi di riduzione della rumorosità utilizzando ad esempio reti in poliuretano nel vaglio e adeguate schermature fonoisolanti sul frantoio;
 - c. in ogni caso la distanza fra la macchina e i ricettori interessati deve essere tale da rispettare il limite di emissione associato alle diverse classi acustiche di appartenenza dei ricettori stessi, senza applicazioni di riduzioni per periodi di lavoro limitati nel corso della giornata;
 - d. la riduzione di tale distanza mediante utilizzo di barriere mobili fonoassorbenti è accettabile qualora siano tutelati anche i piani alti dei ricettori interessati;
31. prendere atto che tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché per verificare la necessità di riparazioni e/o sostituzioni;
32. garantire, in ogni caso, l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché per poter dimostrare, a richiesta dell'autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, dei dipendenti e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
33. obbligarsi che, in caso di variazioni nell'ambito dell'attività autorizzata, sia fatta comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Regione Lazio. È fatto obbligo comunque di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni e di ottemperare agli obblighi inerenti l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
34. deve essere garantito, a qualsiasi ora, l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza

l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo; deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;

35. la presente autorizzazione deve essere custodita anche in copia presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso il sito operativo.
36. Prendere atto che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti;

Fermo restando quanto sopra, tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono richiamate nella presente autorizzazione, ed il prodotto derivante dall'attività potrà essere classificato, come materia, sostanza o prodotto secondario ai sensi dell' art. 181 bis del D.lgs. n.152/2006 solo se ha seguito di verifica lo stesso rispetti le condizioni tutte richiamate dal medesimo articolo. Le analisi di verifica dovranno essere eseguite in laboratori appositamente certificati.

Il Dirigente dell' Area Rifiuti
Dott. Riccardo Ascenzo

Il Direttore della Direzione Regionale attività Produttive e Rifiuti
Dott. Mario Marotta